



Autorità per l'energia elettrica e il gas

RELAZIONE TECNICA

**Disposizioni in materia di aggiornamento bimestrale dell'aliquota di integrazione tariffaria
corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.A.
(deliberazione n. 288/05)**

23 dicembre 2005

INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	INTRODUZIONE.....	4
3	IL MECCANISMO VIGENTE E L'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ PROPEDEUTICA ALLA SUA REVISIONE	5
4	IL MECCANISMO DI AGGIORNAMENTO: L'INDICE G_{IEM}	9

1 Premessa

- 1.1 Il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 novembre 2005, n. 254/05 con la finalità di assicurare l'ordinato espletamento del servizio elettrico nel periodo necessario all'adozione di provvedimenti in materia di applicazione alle imprese elettriche minori delle disposizioni relative al riconoscimento dei costi di cui alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04.
- 1.2 Nella pendenza del procedimento sopra richiamato, e salvo successivo conguaglio, l'Autorità ha ritenuto opportuno continuare ad applicare l'attuale disciplina, fatto salvo il potere dell'Autorità stessa di adeguarla transitoriamente alle diverse esigenze che venissero accertate.
- 1.3 Il provvedimento oggetto della presente relazione:
 - introduce un meccanismo per il riconoscimento dei maggiori costi di produzione dell'energia elettrica sostenuti dalle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.A. (di seguito: Iem) che sia maggiormente aderente con la realtà tecnico-operativa di queste imprese, e
 - tiene conto del documento per la consultazione 5 dicembre 2005, in materia di "Orientamenti per l'abrogazione del parametro Ct di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e per l'individuazione di parametri succedanei al Ct, idonei alla regolazione di alcune partite economiche del settore elettrico".
- 1.4 La predisposizione del provvedimento è stata preceduta dalla diffusione del documento per la consultazione 5 dicembre 2005 in materia di "Revisione del meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.A. di cui alla deliberazione dell'Autorità n.182/00" che ha avviato un processo di consultazione conclusosi il 20 dicembre 2005. Nel corso della consultazione la Direzione Tariffe ha organizzato il 13 c.m. presso la sede dell'Autorità di Roma un seminario esplicativo.

2 Introduzione


- 2.1 La presente relazione tecnica illustra il meccanismo di indicizzazione per l'aggiornamento bimestrale della quota parte dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto Iem, relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile utilizzato per la produzione di energia elettrica (di seguito: componente combustibile), introdotto in sostituzione del meccanismo precedentemente previsto dalla deliberazione n. 182/00.
- 2.2 Tale meccanismo laddove consente di aggiornare bimestralmente l'acconto di integrazione tariffaria, è maggiormente aderente alla realtà cui appartengono queste imprese e, quindi, tiene meglio conto di quanto non faccia il Ct (come stabilito nella citata deliberazione dell'Autorità n.182/00) della dinamica dei prezzi del gasolio, il combustibile impiegato da queste imprese.
- 2.3 Come fatto finora, continuerà ad essere corrisposta un'aliquota di integrazione tariffaria in acconto: eventuali scostamenti e differenze rispetto ai costi effettivamente sostenuti dalle imprese verranno ripianati sempre a consuntivo con la metodologia fino ad ora impiegata che non viene in alcun modo alterata o modificata dall'intervento oggetto di consultazione, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti che verranno emanati in seguito al completamento del procedimento avviato con deliberazione n. 254/05.

3 Il meccanismo vigente e l'attività dell'Autorità propedeutica alla sua revisione

- 3.1 Il sistema attuale, come definito dalla deliberazione n.182/00, prevede che «La componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto, relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile utilizzato per la produzione di energia elettrica, è indicizzata, per ogni bimestre, alle variazioni del costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97»¹.
- 3.2 Tale componente viene determinata per ogni bimestre moltiplicando il valore della componente dell'aliquota definitiva, relativa all'anno di riferimento per la determinazione dell'aliquota di acconto, per il rapporto dei valori del costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici relativi, rispettivamente, al bimestre considerato e all'anno di riferimento. La componente viene aggiornata all'inizio di ciascun bimestre qualora il valore del suddetto rapporto registri variazioni in aumento superiori al 2%.
- 3.3 L'evoluzione dell'aliquota di integrazione tariffaria di acconto è dunque determinata dalle variazioni in aumento del Ct, applicate all'aliquota definitiva riconosciuta alle singole Iem per il 1998. Il Ct preso a riferimento è quello del 1998, pari a 49,081 L/kWh; le sue successive variazioni sono state in costante aumento fino al primo bimestre 2001, quando ha assunto il valore di 99,623 L/kWh. Dal secondo bimestre 2001 al terzo trimestre 2005 (Grafico 1) compresi, l'importo del Ct è sempre stato inferiore al citato massimo (in euro pari a 5,145 ct€/kWh).
- 3.4 Per effetto sia delle dinamiche dei prezzi dei combustibili che compongono il paniere sottostante al Ct, che del meccanismo di aggiornamento, illustrato nei paragrafi precedenti, il valore del Ct e di conseguenza quello della componente combustibile (l'aliquota "ASA" nella tabella 1) sono rimasti costanti per oltre quattro anni, ovvero dal secondo bimestre 2001 in cui il Ct ha raggiunto i 5,145 ct€/kWh, al quarto trimestre 2005 quando il Ct ha superato il valore precedente attestandosi a 5,319 ct€/kWh.

¹ Deliberazione dell'Autorità n.182/00 recante Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di aggiornamento bimestrale dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.A., pubblicata in G.U. n. 245 del 19/10/00.

Grafico 1 Andamento del Ct (2001-2005)



3.5 La tabella di seguito riportata mostra il dettaglio delle integrazioni riconosciute alle singole Iem nel periodo 2001-2005.

Tabella 1 Integrazioni tariffarie riconosciute a titolo di acconto alle Iem (2001-2005).

Impresa:	fino al 30.9.05		dal 1.10.05	
	ATot	ASA	ATot	ASA
Zecca, Ortona	11,67	1,50	11,72	1,55
SIE, Isola del Giglio	29,48	6,69	29,70	6,92
SIPPIC, Capri	20,17	5,76	20,36	5,95
SEP, Ponza	22,94	7,50	23,19	7,75
Germano, Tremiti	45,13	16,89	45,70	17,46
SEL, Lipari	12,66	5,83	12,86	6,02
D'Anna & Bonaccorsi, Ustica	33,73	7,40	33,98	7,65
SEA, Favignana	46,38	13,35	46,83	13,80
ICEL, Levanzo	94,76	12,96	95,20	13,40
SELIS, Lampedusa	22,71	10,48	23,06	10,83
SNIE, Nola	12,57	1,58	12,62	1,63
SMEDE, Pantelleria	19,50	9,30	19,81	9,61
SELIS, Linosa	46,79	11,81	47,19	12,21
SELIS, Marettimo	46,01	7,58	46,27	7,84

Fonte: CCSE

- "ATot" rappresenta l'aliquota totale, "ASA" la parte di aliquota soggetta ad aggiornamento.
- Gli importi sono espressi in ct€/kWh

3.6 In una prospettiva di acconto-conguaglio avente una tempistica ragionevolmente breve, la scelta di prediligere una variabile quale il Ct rappresentava un accettabile compromesso tra


condizioni di semplicità applicativa e la limitata efficacia nel replicare le dinamiche dei costi dei combustibili. La particolare composizione del paniere di combustibili posto alla base del Vt^2 (comprendente carbone, olio combustibile e gas naturale), infatti, fa sì che le variazioni dei prezzi del gasolio impiegato dalle Iem non siano perfettamente rappresentate dalle variazioni del Ct. Questa scelta ha costituito, come detto, una soddisfacente approssimazione della realtà fino alla recente impennata nei prezzi dei prodotti petroliferi, a partire dalla quale i benefici derivanti dalla semplicità applicativa di questo meccanismo sono stati più che neutralizzati dalla scarsa rappresentatività del parametro prescelto.

- 3.7 Difatti, per effetto delle tensioni nei prezzi dei prodotti petroliferi osservate nell'ultimo biennio sui mercati internazionali - trasferite, pressoché automaticamente, nei costi di approvvigionamento dei combustibili fossili utilizzati per la produzione di energia elettrica - le imprese elettriche minori, che gestivano impianti di generazione impiegando combustibili quali il gasolio, hanno visto lievitare i propri costi di esercizio. Ciò ha spinto le Iem a chiedere all'Autorità di intervenire al fine di verificare l'adeguatezza del sistema di indicizzazione al Ct attualmente vigente.
- 3.8 L'Autorità ha dato seguito alle segnalazioni degli operatori procedendo ad una verifica del meccanismo in parola; a tal fine con lettera avente ad oggetto "integrazione tariffaria" (ns. Prot. EF/M05/3980/fc) è stata avanzata formale richiesta alle imprese elettriche minori di fornire gli elementi necessari alla valutazione della problematica in questione. In concreto è stato chiesto di comunicare le caratteristiche degli impianti di produzione di energia elettrica in attività, l'energia elettrica prodotta, i quantitativi di combustibile acquistato e i relativi prezzi di approvvigionamento.
- 3.9 È bene precisare che in questa fase l'Autorità non è entrata nel merito della coerenza dei costi di approvvigionamento sostenuti dalle imprese elettriche minori. In altri termini si è, per il momento, tralasciato di verificare l'efficienza delle politiche di acquisto delle imprese stesse. Questo poiché si è ritenuto che, ai fini dell'attività istruttoria connessa con la revisione del sistema di indicizzazione, non fosse rilevante tanto la consistenza assoluta dei prezzi quanto le variazioni relative ed il loro trend.
- 3.10 Il grafico 2 mostra la media dei prezzi di acquisto del gasolio in ct€/Kg; per completezza si è messo a confronto il valor medio con il prezzo minimo e massimo osservato in ciascun periodo di riferimento negli approvvigionamenti delle Iem facenti parte del campione³.
- 3.11 Si è pertanto rilevato come nel corso di questi quattro anni, a dispetto della relativa stabilità del parametro Ct, il prezzo del gasolio abbia assunto una dinamica molto più accentuata.

² Costo unitario riconosciuto dei combustibili che compongono il paniere del Ct.

³ Sono state considerate solamente le informazioni fornite dalle nove imprese che hanno risposto, in tempo utile per effettuare le elaborazioni.


Grafico 2 Prezzo medio, minimo e massimo di acquisto del gasolio (pagato dalle Iem, nel periodo 2001-set 2005)



- La “media P su base bim e trim in ct€/Kg” ovvero il prezzo medio del gasolio è calcolato come media dei prezzi pagati dalle singole Iem calcolata su base bimestrale (ovvero trimestrale) per coerenza con i periodi di aggiornamento del Ct ;
- Il “P MASSIMO di approvvigionamento osservato” (“P minimo di approvvigionamento osservato”) ovvero il prezzo massimo (minimo) di acquisto del gasolio è determinato rilevando per ciascun bimestre o trimestre il prezzo medio di approvvigionamento più alto (basso) pagato dalle Iem del campione.

3.12 Come viene illustrato inoltre nel grafico seguente, mentre nel triennio 2001-2003 il prezzo del gasolio ha avuto un andamento che, sostanzialmente, riproduceva quello del Ct, a partire dal 1° trimestre del 2004 le due curve hanno seguito un andamento divergente con una progressiva divaricazione della forbice tra queste due variabili.

Grafico 3 Confronto tra l’andamento del “Prezzo del gasolio ricalcolato su base Ct” e il Ct, (2001-2005)



Nota: Il confronto tra le due curve è stato realizzato riconducendo il valore del prezzo medio di approvvigionamento delle Iem al Ct.

- 4.4 Il valore preso in considerazione ai fini dell'indicizzazione corrisponde alla media aritmetica calcolata su base bimestrale del prezzo medio mensile del gasolio auto al netto delle accise gravanti sulla produzione di energia elettrica. Si è scelto di impiegare una media bimestrale al fine di mantenere condizioni di coerenza temporale tra il periodo di corresponsione dell'acconto dell'integrazione tariffaria e l'indice prescelto. Le accise non sono state considerate, in quanto si è ritenuto che con riferimento alle variazioni percentuali dell'indice G_{iem} riferirsi al prezzo medio del gasolio al lordo delle accise fosse scarsamente rilevante, considerato anche che, il meccanismo di aggiornamento, come più volte ribadito, è in acconto.
- 4.5 L'indice G_{iem} viene definito come indice che pone a base 100 la media bimestrale dei prezzi medi mensili del gasolio auto, registrati nei mesi di novembre e dicembre dell'anno 2005.
- 4.6 L'indice non esprime il costo unitario riconosciuto all'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione delle imprese elettriche minori, ma è costruito al fine di consentire l'aggiornamento dell'aliquota secondo tassi percentuali prossimi a quelli relativi alle variazioni registrate dai prezzi dei gasoli di cui si approvvigionano le imprese elettriche minori.
- 4.7 L'aggiornamento è calcolato, come disciplinato precedentemente dalla deliberazione n.182/00, su base bimestrale; diversamente dal meccanismo attuale, invece, è previsto che vengano prese in considerazione sia le variazioni in aumento, che in diminuzione dell'indice prescelto.
- 4.8 All'inizio di ciascun bimestre, la componente combustibile sarà pertanto aggiornata dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, su base bimestrale, applicando la variazione percentuale dell'indice G_{iem} , registrata nel bimestre precedente, qualora detta variazione risulti maggiore del 2%, in aumento o diminuzione, rispetto al valore dell'indice G_{iem} preso precedentemente a riferimento. La componente combustibile viene determinata sulla base del valore della componente dell'aliquota definitiva, relativa all'anno di riferimento per la determinazione dell'aliquota di acconto.
- 4.9 Il passaggio dal sistema vigente a quello proposto comporta un ribasamento delle componenti combustibile spettanti alle singole Iem. La decisione di ribasare le componenti in oggetto, anziché determinarle *ex-novo*, è diretta conseguenza della scelta di non modificare la struttura e la metodologia alla base delle vigenti aliquote di integrazione tariffaria, comunque riconosciute a titolo di acconto. Peraltro, ciò è coerente con la necessità di tener conto del contenzioso amministrativo in atto, relativo alla definizione delle partite pregresse.
- 4.10 Da quanto appena esposto consegue che il nuovo meccanismo di revisione decorre dal 1° gennaio 2006 e agli effetti pratici prevede che:
- per il primo bimestre 2006, si proceda al ribasamento delle singole componenti (come di seguito illustrato);
 - per il secondo bimestre 2006, l'aggiornamento avvenga sulla base della variazione dell'indice G_{iem} valutata relativamente al primo bimestre 2006 sull'ultimo bimestre 2005.
- 4.11 Al fine di determinare il nuovo indicatore per il primo bimestre 2006, è stata sviluppata la seguente identità:

$$\text{“Ct di riferimento” (1998) : PmGA (1998) = } G_{iem}(\text{gennaio-febbraio 2006}) : \text{PmGA (2005)}$$

dove PmGA è il prezzo medio del gasolio auto relativamente all'anno indicato tra parentesi

4.12 Il valore del Ct di riferimento è quello medio del 1998 ed è pari a 49,081 Lit/kWh ovvero 2,535 ct€/kWh, nello stesso anno il prezzo medio al netto delle imposte del gasolio auto era di 20,654 ct€/lit⁵, nel 2005 questo prezzo ha raggiunto i 51,089 ct€/lit⁶.

4.13 Operando le dovute sostituzioni si ottiene:

$$G_{iem}(\text{gennaio-febbraio 2006}) = \frac{51,089 * 2,535}{20,654} = 6,270 \text{ ct€/kWh}$$

4.14 Per ciascun impresa elettrica minore si procede a calcolare la componente combustibile di riferimento moltiplicando la componente definitiva approvata per l'anno 1998 per il rapporto tra il $G_{iem}(\text{gennaio-febbraio 2006})$ e il Ct di riferimento del 1998.

$$\frac{G_{iem}(\text{gennaio - febbraio 2006})}{\text{"Ct di riferimento" 1998}} = \frac{6,270 \text{ ct€/kWh}}{2,535 \text{ ct€/kWh}} = 2,47^7$$

4.15 Per il primo bimestre dell'anno 2006, la Cassa adegua la componente combustibile moltiplicando per un coefficiente pari a 2,47 le corrispondenti componenti combustibile definitive approvate per l'anno 1998.

⁵ Calcolato come media aritmetica semplice dei prezzi medi mensili.

⁶ Valore aggiornato al 20 di dicembre.

⁷ Il valore è espresso con arrotondamento al secondo decimale con criterio commerciale.